SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

224ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1969

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 11951

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 11951

Presentazione di relazione 11951

Seguito della discussione:

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » **(738)**; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » **(8)**, d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » **(56)**, d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » **(240)**, d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » **(700)**, d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori:

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . *Pag.* 11961

BERMANI, *relatore* 11952

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 5 dicembre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Biaggi per giorni 4, Cifarelli per giorni 4, Dindo per giorni 4, Formica per giorni 4, Ricci per giorni 4, Rosa per giorni 4, Santero per giorni 5, Tansini per giorni 4, Tolloy per giorni 4, Treu per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) » (952).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. Comunico che, a nome delle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia e autorizzazioni a procedere) e 8ª (Agricoltura e foreste), i senatori Morlino e Salari hanno presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: DE MARZI ed altri. — « Norme in materia di affitto di fondo rustico » (37); CIPOLLA ed altri. — « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » (313).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro »; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori », d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle

aziende », d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori.

Ricordo che la discussione generale è stata chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R M A N I , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prima di iniziare la mia replica desidero sottolineare con grato animo come gli oratori intervenuti nella discussione generale abbiano dato luogo ad un dibattito ricco di argomenti e suggerimenti, non soltanto elevato, ma improntato anche a serenità e cordialità; il che non fa mai dispiacere specialmente ad un animo come il mio che l'amico Torelli (il quale ben mi conosce, essendo della mia terra) ha voluto definire congenitamente irenico, cioè teso — se ho ben capito — a quella pace e a quella conciliazione cui presiedeva Irene, la dea della pace, nell'antica Grecia. Non mi illudo certo, conoscendo a mia volta bene l'amico Torelli che è combattivo per natura (ed è stato un valoroso ufficiale ed un valoroso partigiano) che egli abbia voluto proprio farmi un complimento. Ma io lo prendo come tale, ancora una volta « irenicamente » comportandomi e dandogli così ragione, (tanto più che gli dovrò successivamente dare torto su qualche punto del suo intervento!).

Sempre con animo grato voglio poi ricordare sia i senatori che hanno presentato i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, con un apporto di idee e di proposte che è stato di grande utilità nella discussione svoltasi davanti alla decima Commissione del Senato, sia il Presidente e tutti i commissari della detta Commissione che sono giunti alla formulazione attuale del disegno di legge attraverso una serie di sedute lunghe e pesanti (iniziatasi, bisogna ricordarlo, nell'ormai lontano 6 marzo 1969 con l'esame dei primi tre disegni di legge presentati sull'argomento).

Non posso infine non rivolgere anche un caldo ringraziamento sia all'onorevole Ministro che all'onorevole Sottosegretario, sempre pronti ad esprimere il loro parere e a dare il loro apporto consultivo alla redazione del disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione: redazione che non fu nè facile nè semplice.

È stato ripetuto sovente durante la discussione generale il nome di Giacomo Brodolini e non poteva essere altrimenti. Echeggiano ancora in questa Aula le parole che il Presidente del Consiglio, onorevole Rumor, ebbe a dire di lui, dopo quelle nobili e accorate del nostro Presidente. « La sua attività di Ministro è stata breve ma incancellabile. A ragione è stato detto che la sua opera è sufficiente ad illustrare una legislatura, dalla nuova legge sulle pensioni allo statuto dei lavoratori, all'accordo per le zone salariali, senza dire dei suoi impegnati ed equilibrati interventi nelle numerose e faticose vertenze sindacali degli ultimi mesi; siamo dinanzi ad iniziative che hanno caratterizzato e qualificano l'impegno del Governo di cui ha fatto parte in direzione della giustizia, dei diritti, dell'elevazione umana e sociale dei lavoratori ».

« Devo a lui, all'amico Brodolini » — ha ancora detto l'onorevole Rumor — « la testimonianza personale di questa sua abnegazione, dell'assillo che lo pungolava a prodigarsi al di là delle forze, della tristezza che lo diminava per il fatto di lasciare incompleta la sua opera ». Ebbene, onorevoli colleghi, ciò che Brodolini desiderava portare in porto prima di morire, (perchè i suoi giorni erano contati, ed egli lo sapeva benissimo, così come lo intuivamo noi quando lo vedevamo negli ultimi tempi della sua vita sedere qui terreo e affranto sui banchi del Governo) era proprio questo disegno di legge, era proprio lo statuto dei lavoratori. Il destino ha voluto che il suo desiderio non si compisse ed è toccato all'onorevole ministro Donat-Cattin (che l'opera di Brodolini a favore dei lavoratori continua con sagacia ed energia) l'onere di avviare a definizione quel compito dolorosamente interrotto. Ed ora tocca anche a noi, onorevoli colleghi, di lavorare perchè lo statuto si realizzi. A questo proposito non posso fare a meno di rilevare come da parte di qualcuno degli intervenuti nel dibattito (da chi *expressis verbis* e da chi larvatamente) si sia mosso rimprovero per le modifiche apportate al disegno di legge Brodolini da parte della decima Commis-

sione. Ho già scritto nella relazione e lo ribadisco ora che, se il disegno di legge è stato ampiamente elaborato in Commissione, ciò è dovuto soltanto al fatto che si tratta di un progetto sempre aperto all'accoglimento di nuovi contenuti specialmente in un momento di agitazioni e di pressioni sociali dirette in gran parte a raggiungere obiettivi convergenti con quelli del progetto di legge. « Per cui » — sono parole scritte molto opportunamente dal professor Giugni in un suo articolo — « le modificazioni apportate devono apparire non frutto di operazioni di vertice parlamentare, ma il dovuto riscontro ad un rapido mutamento del clima sociale cui devono corrispondere rapporti e contenuti politici adeguati ». Insomma la Commissione, nel realizzare quella che era stata l'ultima volontà di Giacomo Brodolini, non è nel contempo rimasta sorda alle istanze provenienti dal Paese! Si è anche poi detto, a proposito delle varianti apportate al testo originale del disegno di legge, che Brodolini non sarebbe stato certo d'accordo con alcuni mutamenti; ma bene ha risposto il senatore Tortora nel suo intervento ricordando come Brodolini avesse ampiamente dimostrato durante la sua vita politica di non abbandonarsi a una concezione rigidamente schematica delle proposte presentate al Parlamento, del quale rispettava pienamente la sovranità. Quello che conta è che siano rimasti intatti i princìpi informativi del disegno di legge, cioè la volontà di dare alla legislazione del lavoro in tema di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, una forza normativa tale da non essere elusa da parte dei datori di lavoro e nel contempo anche tale che i lavoratori possano avere in essa piena fiducia; quello che conta è che come obiettivo primario sia rimasta l'azione di sostegno e di promozione dell'attività rappresentativa del sindacato nell'azienda; perchè l'applicazione delle norme di tutela del lavoratore e le sanzioni a sostegno delle stesse non bastano da sole a creare quel clima di rispetto della libertà e dignità del lavoro che può concretarsi soltanto potenziando adeguatamente lo strumento di rappresentanza e di autodifesa dei lavoratori, cioè il sindacato.

La struttura del provvedimento dell'onorevole Brodolini — per concludere su questo punto — rimane ben viva, come ha riconosciuto anche il ministro Donat-Cattin in una intervista concessa dopo l'approvazione del disegno di legge in sede referente davanti alla 10ª Commissione. Così come vivo e luminoso rimane il suo merito di avere, con la presentazione di questo disegno di legge, detto in modo chiaro che era scoccata finalmente l'ora di chiudere quel lungo *iter* giuridico e politico in tema di statuto dei lavoratori iniziatosi fin dal 1952, con il terzo congresso della CGIL a Napoli e con la presentazione da parte dell'onorevole Di Vittorio del progetto di uno statuto dei diritti e della dignità dei lavoratori nell'azienda: lungo *iter* che, nonostante il volgere degli anni, non era mai stato portato a compimento.

Il primo degli interventi nella discussione generale è stato quello del senatore Torelli il quale ha rilevato (come d'altronde ha fatto anche il senatore Nencioni) che il provvedimento di cui ci occupiamo non può definirsi in realtà uno statuto in quanto le norme in esso contenute, benchè importantissime, hanno una portata limitata. L'osservazione è esatta e non per nulla il disegno di legge non porta il titolo di « statuto dei lavoratori », bensì quello di « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro ». Ma poichè nel lungo *iter* giuridico e politico di cui ho testè detto si è sempre parlato di uno statuto dei lavoratori che avrebbe dovuto recepire anche la materia contenuta nell'attuale disegno di legge, ecco perchè quest'ultimo è rimasto più comunemente noto col nome di statuto dei lavoratori. Non è, insomma, tanto la materia contenuta nel disegno di legge, quanto il complesso dei suoi precedenti storici, a farlo denominare così!

Il senatore Torelli ha successivamente sottolineato che la legge dovrebbe ispirarsi al criterio di spianare la strada all'azione sindacale, rimuovendo gli ostacoli di principio esistenti, senza voler però sostituire soluzioni legali definitive alle possibili conquiste sin-

dacali. Ha espresso anche il timore che si giunga ad una cristallizzazione dell'attività sindacale ingabbiandola in una serie di norme giuridiche che, in definitiva, non potrebbero che provocare una crisi dei sindacati. Sono preoccupazioni avanzate anche da altri senatori — cioè dai colleghi Pennacchio, Di Prisco, Albani, Brambilla — ma si tratta di timori che la relazione del disegno di legge n. 738 dissipa ampiamente. Infatti vi si afferma che la legge non intende affatto prefigurare uno schema fisso di rappresentanza sindacale al livello di impresa (in quanto una normativa di tal genere apparirebbe in flagrante contrasto con il principio della libertà sindacale da cui consegue la piena autonomia statutaria delle organizzazioni). E come se ciò non bastasse, la relazione aggiunge che per le stesse ragioni non vengono predisposti modelli normativi di contrattazione o di rapporti sindacali nell'impresa, intendendosi soltanto agevolare la presenza della rappresentanza sindacale, nelle forme che il sindacato intenderà attuare seguendo, a tale scopo, quel duplice binario di cui ho parlato nella mia relazione.

Altra questione sollevata dal senatore Torelli e da altri, come per esempio dal senatore Pennacchio, è quella riguardante l'articolo 10 del disegno di legge. Affrontando questo argomento premetto che non intendo rispondere a tutte le questioni poste dagli oratori intervenuti nel dibattito (tanto più che per molte di esse si parlerà in sede di emendamenti) ma che mi limiterò a toccare alcuni punti di particolare rilievo, come precisamente quello dell'articolo 10 citato. Tale articolo porta un'innovazione di grande importanza in quanto, mentre precedentemente la legge, in caso di sentenza che dichiarava annullato il licenziamento perchè avvenuto senza giusta causa, concedeva al datore di lavoro l'alternativa tra il riassumere il dipendente ingiustamente licenziato o il versargli, a titolo di risarcimento, una indennità senza riassumerlo, ora invece l'articolo 10 del nostro disegno di legge (superando il concetto che il diritto alla riassunzione del lavoratore licenziato senza giusta causa possa, come si suole dire, essere « monetizzato ») stabilisce che, il lavoratore deve essere sempre reintegrato nel posto di lavoro.

Il senatore Torelli, al fine di non perpetuare con una sistematica riassunzione situazioni che, a suo dire, potrebbero rendere dura la vita nell'azienda dopo la reintegrazione, anche per lo stesso lavoratore, suggerisce di lasciare al giudice una sua sia pur limitata discrezionalità nell'applicazione del principio della reintegrazione: vorrebbe, in altre parole, lasciare al giudice stesso, in determinati casi (se ho ben compreso in quelli di eccessiva tensione tra datore di lavoro e lavoratore) la facoltà di ordinare la reintegrazione o meno del lavoratore nell'azienda.

Anche il senatore Pennacchio, come ho già accennato, ha fatto un rilievo analogo, dicendo che l'innovazione di cui all'articolo 10 appare rischiosa proprio in considerazione della natura personale del rapporto di lavoro. Ma non si deve dimenticare che, a proposito della legge sulla giusta causa, qualcuno ebbe a parlare addirittura di « grande illusione » di una vera tutela, proprio perchè, nel caso di licenziamento avvenuto senza giusta causa, il datore di lavoro, con la già detta monetizzazione del licenziamento, poteva ugualmente sbarazzarsi di colui che pure era stato licenziato ingiustamente.

Il rilievo, che ha reso tutti i lavoratori italiani scettici sulla legge della giusta causa, non ha mancato di emergere anche durante le udienze conoscitive tenute dalla 10ª Commissione: precisamente quando i rappresentanti sindacali dell'Olivetti di Napoli hanno detto che il lavoratore non era sufficientemente salvaguardato dalla legge sulla giusta causa « in quanto, se ha sbagliato, deve andarsene, ma, se ha ragione, l'azienda non dovrebbe poter scegliere tra il riassumerlo e il liquidarlo, essendo ovvio che il datore di lavoro sceglie sempre la seconda soluzione » (quella insomma di dire al lavoratore: vattene e non farti più vedere!).

La reintegrazione di cui al nostro disegno di legge è dunque un argine a favore dei lavoratori contro la discriminazione e il licenziamento di rappresaglia ed è perciò opportuno non praticare, a mio parere, alcuna breccia, sia pur minima, in questo argine.

Soltanto mantenendo il provvedimento che stabilisce sempre la reintegrazione del lavoratore (fermo naturalmente il caso che il lavoratore se ne voglia andare *sua sponte*), si attua un'effettiva tutela del posto di lavoro. E, se si tiene conto che la Costituzione italiana è basata sul lavoro (e impone perciò allo Stato il dovere di difendere nelle contese di lavoro il soggetto più debole, cioè il lavoratore) si deve riconoscere come l'articolo 10 abbia apportato veramente una grande innovazione alla legge sulla giusta causa.

Passo ora ad un'altra questione importante sollevata dal senatore Torelli, come pure dai senatori Oliva, Pennacchio, Pozzar e da altri senatori ancora. Essa riguarda il ripristino dell'articolo 1, concernente la libertà di opinione, nell'originario testo governativo. Quel testo diceva che: « I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare il proprio pensiero, nel rispetto delle altrui libertà ed in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale ». La maggioranza della Commissione ha ritenuto invece di modificare la dizione dell'articolo nel seguente testo: « I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero ». E non si aggiunge altro. Mi è stato fatto l'appunto di aver detto troppo succintamente nella relazione che la Commissione aveva ritenuto di esprimere la nuova formulazione dell'articolo 1 in considerazione che ogni diritto ha già giuridicamente il suo limite nel rispetto della libertà del diritto altrui. Così come sono stato tacciato di semplicismo per aver rafforzato tale motivazione soltanto con l'adagio latino: *abusus non est usus sed corruptela.*

Posso anche aver peccato in semplicismo, ma fu veramente soltanto quello l'argomento su cui si basò la maggioranza della Commissione per approvare il testo modificato. Comunque, su questo punto sono preannunciati degli emendamenti. L'Aula è sovrana ed io mi auguro che, se rettifiche verranno apportate, siano rettifiche non peggiorative.

Il senatore Di Prisco, nel suo intervento in sede di discussione generale, ha mantenuto (come d'altronde ha fatto anche il senatore Albani) l'atteggiamento già tenuto in Commissione. Egli ha ripetuto che le norme dello statuto dei lavoratori potrebbero essere contenute in due o tre articoli, concernenti la modifica del codice civile per quanto riguarda l'impresa e l'affermazione del diritto dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro per quanto riguarda i dipendenti; il provvedimento attuale rischierebbe, se approvato, di subire lo stesso destino che hanno avuto in Germania ed in Francia i complessi normativi emanati a favore della classe lavoratrice, quello cioè di essere superati rapidamente dalla realtà della dinamica sindacale.

Il senatore Albani ha addirittura ricordato che, per anni, egli ha costantemente avvertito i lavoratori di diffidare delle tutele legislative: « Per noi » — ha poi detto — « l'intervento legislativo, soprattutto in questo momento storico in cui i lavoratori sono consapevoli delle necessità di farsi carico essi stessi dell'esercizio dei loro diritti nei luoghi di lavoro, può ingabbiare i lavoratori contribuendo inoltre ad alimentare in loro la pericolosa illusione di poter lasciare ad altri la tutela dei loro interessi ».

A tali obiezioni posso rispondere che se per certe categorie di lavoro, particolarmente forti, la realtà della dinamica sindacale può anche superare le norme del disegno di legge (norme che d'altronde salvano espressamente ogni eventuale maggiore conquista contrattuale) non tutte le categorie hanno però la stessa forza di pressione. E, quanto alla legge, essa, come ha giustamente detto il senatore Tedeschi, è ancora uno strumento più forte della contrattazione sindacale in quanto può arrivare dove il contratto non arriva (per esempio, comminando sanzioni e penalità a chi non ottempera il disposto di legge).

Condivido poi anche il rilievo fatto su questo tema dal senatore Zuccalà. Egli ha riconosciuto che il diritto di assemblea all'interno della fabbrica è stato recepito in recenti accordi, come per esempio nel caso della Pirelli. Ma si è anche chiesto in quanta misura ciò possa essere stato dovuto alle

premesse politiche create proprio dalla presentazione in Parlamento della presente legge (già essendo trapelato all'esterno, al momento della conclusione degli accordi, che la 10ª Commissione si era orientata verso la statuizione del diritto di assemblea anche durante le ore di lavoro).

Quanto poi alla paura dell'« ingabbiamento », ho già detto come la legge tenda ad ottenere un risultato addirittura opposto, ad ampliare cioè lo spazio per il sindacato e per l'autonomia contrattuale.

Passo ora ad esaminare le considerazioni fatte dal senatore Fermariello e dai colleghi del suo partito intervenuti nel dibattito: la senatrice Abbiati, il senatore Magno, il senatore Brambilla ed il capo-gruppo senatore Terracini. Essi hanno detto che la legge si presenta come sintesi di apporti molteplici e di uno sforzo comune fatto, nella 10ª Commissione, da ogni parte politica — ed è vero — e hanno annunciato emendamenti atti a tutelare meglio i lavoratori, specialmente quelli — ha precisato il senatore Magno — che hanno minore possibilità di affidare le proprie rivendicazioni alle forze dell'organizzazione sindacale.

Ricordo a loro che io stesso, nella parte finale della mia relazione scritta, ho espresso l'auspicio che dalla discussione in Aula, in una assemblea cioè più vasta rispetto a quella della Commissione, possano nascere possibili miglioramenti al disegno di legge. Ma difficilmente, io penso, si potrà andare al di là di miglioramenti tecnici. Infatti, per quanto attiene all'ampiezza dei diritti previsti dal disegno di legge, se la 10ª Commissione, pur con quella collaborazione di tutti i Gruppi di cui ha parlato il senatore Fermariello, pur con quel contributo di ogni parte politica, pur con quello sforzo comune fatto, non ha potuto in tante sedute di discussione andare oltre i limiti di cui nel disegno di legge presentato, ciò sta evidentemente a significare che si è già raggiunto il massimo, o quasi il massimo, possibile compatibilmente con gli schieramenti politici di maggioranza o di minoranza attuali.

Da parte del senatore Brambilla e di altri (il senatore Antonicelli, la senatrice Abbiati, il senatore Tomassini, il senatore Bonazzi, il senatore Naldini) si è insistito perchè nell'assemblea di fabbrica si possano anche discutere questioni politiche. Ma ho già precisato che difficilmente si potrà andare al di là dei miglioramenti tecnici; e penso che abbia ragione il senatore Zuccalà nel dire che l'instaurazione nelle fabbriche di un tale tipo di assemblea offrirebbe un ulteriore motivo di opposizione a quelle forze che già ora contrastano questo disegno di legge; per cui si deve stare attenti se mai ad impedire emendamenti peggiorativi che potrebbero essere accolti attraverso voti inattesi (rilievo quest'ultimo non del senatore Zuccalà, ma del senatore Terracini).

Pur dicendo questo però io credo necessario ribadire qui quello che ho già sottolineato sull'argomento nella mia relazione scritta: e cioè che se le assemblee debbono discutere soltanto materia di interesse sindacale e di lavoro, ciò non deve intendersi in senso restrittivo, secondo concezioni arretrate e superate « dagli attuali tempi di vivace interesse politico delle rappresentanze sindacali » (come giustamente ha scritto Tiziano Treu sul giornale « L'Avvenire », con parole da me pienamente condivise).

Il senatore Antonicelli, nel riconoscere che il disegno di legge contiene alcune proposte avanzate recanti ai lavoratori maggiore responsabilità e autonomia, ha affermato anche che esso suscita alcune riserve. Posso essere d'accordo, ma anche a lui dico che quanto ha fatto la 10ª Commissione per giungere al testo approvato dopo una discussione lunga, difficile, in qualche momento addirittura estenuante, deve ritenersi — salvo qualche modifica tecnica — già il massimo raggiungibile nell'attuale momento politico e con gli attuali schieramenti politici. Gli ripeto perciò — come la ripeto a me stesso — una massima della saggezza indiana che ho già avuto occasione di citare: « Il mondo chiede a te il " tuo " massimo sforzo, non il massimo sforzo: quando hai fatto quello che puoi, hai fatto quello che devi ». E puoi anche — si può aggiungere — essere a posto con la tua coscienza!

D'altra parte chi fa delle riserve deve anche ricordare che questo statuto dei lavoratori non può essere valutato come una mèta

ma solo come un punto di partenza verso ulteriori approdi.

Ho ascoltato attentamente il senatore Antonicelli quando ha posto in rilievo tutti gli illegalismi, gli arbìtri che hanno caratterizzato l'atteggiamento della classe padronale italiana, in particolare negli anni che vanno dal 1950 al 1960; quando ha detto che è probabile che i lavoratori, specialmente i più anziani, salutino con commozione un provvedimento come quello di cui ci occupiamo, che tende ad affermare e a tutelare per i lavoratori i diritti della persona umana. L'ho seguito altrettanto attentamente quando ha ricordato i risultati dell'inchiesta della Commissione parlamentare sulle condizioni dei lavoratori d'Italia e quando ha parlato del capitolo: « Il bastone nelle fabbriche » del libro di Eugenio Scalfari.

E voglio aggiungere che noi senatori abbiamo sentito, nella scorsa legislatura, proprio qui, in quest'Aula, anche la testimonianza di un nostro collega, del senatore Vacchetta, senatore e operaio. Egli, intervenendo allora nella discussione della legge sulla giusta causa, ebbe a dire queste testuali parole: « Io fui tra i lavoratori che vennero interrogati dalla Commissione d'inchiesta ed in quella occasione non soltanto ebbi la possibilità di dimostrare come ormai l'arbitrio ed i soprusi fossero diventati norma comune (e non mi riferisco soltanto allo stabilimento in cui prestavo il mio lavoro come operaio), ma ebbi anche la possibilità di portare i membri della Commissione presso il reparto dove io, assieme ad altri 40 compagni di lavoro, ero stato confinato dopo 20 anni di attività per essere sempre stato coerente, così come i miei compagni, al principio della difesa della libertà e della dignità dei lavoratori.

E gli onorevoli senatori e deputati » — ha proseguito — « poterono constatare come quel gruppo di attivisti sindacali, di membri della Commissione interna, di membri degli ormai disciolti consigli di gestione fosse tenuto in condizioni tali da non poter avere alcun rapporto con i propri compagni di lavoro, riducendosi così la funzione della Commissione interna ad una ignobile barzelletta cui nessuno poteva più credere ».

Si potrebbe obiettare che questo riguarda il passato, sia pure recente. Però le udienze conoscitive che la 10ª Commissione ha fatto hanno dimostrato che ancora oggi vi sono pur troppi casi di violazione dei contratti e dei più importanti diritti di libertà nelle aziende (anche se ve n'è qualcuna — e la conosco anch'io — in cui la libertà non è così compressa. Ma si tratta di rare eccezioni!).

Il senatore Oliva ha sostenuto la tesi del senatore Torelli circa il ripristino nell'articolo 1 dell'impostazione primitiva. Voglio però precisare al senatore Oliva che l'inciso finale dell'articolo del testo Brodolini non è stato cancellato per iniziativa, come egli dice, del Partito comunista, quasi volendo sottolineare in questo modo che gli altri, i quali hanno votato per questa cancellazione, si siano lasciati influenzare o siano diventati succubi dei comunisti stessi.

Infatti nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare presentato dai senatori socialisti (Zuccalà ed altri) l'articolo 1 assicura ai lavoratori l'esercizio dei diritti di riunione, di manifestazione del pensiero, di stampa, avvisi e manifesti, senza alcun successivo richiamo al rispetto delle altrui libertà e a forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale. Detto disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 1968 (con le firme anche di senatori socialisti attualmente facenti parte del Partito socialista unitario, quali i senatori Zannier e Dindo). La sua presentazione risale perciò a molto prima che si iniziasse davanti alla 10ª Commissione la discussione sullo statuto dei lavoratori. Già fin d'allora però i socialisti si erano espressi, per quanto riguarda l'articolo 1, come si è espressa ora la 10ª Commissione.

Il senatore Nencioni ha affermato che nei confronti del disegno di legge in questione l'articolo 39 della Costituzione pone un grave problema, in quanto, attraverso l'attività legislativa del Parlamento, i sindacati verrebbero sostanzialmente privati, nei riguardi della normativa diretta alla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro, di un potere ad essi direttamente attribuito dalla Costituzione. Una analoga eccezione — i colleghi lo ricorderanno — il

senatore Nencioni aveva sollevato quando si discusse la legge n. 604 sulla giusta causa (cui egli e la sua parte diedero poi voto favorevole). Fu risposto allora a questa eccezione richiamando il testo dell'articolo 3 della Costituzione che dice: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale del Paese ». E fu in quell'occasione affermato che la Costituzione quindi non solo consente, ma addirittura impone al legislatore di emanare norme che, direttamente o indirettamente, incidono nel campo del lavoro. Questa fu allora la risposta data dal ministro Bosco al senatore Nencioni, e la risposta è valida anche oggi tanto più che nessun articolo della legge sulla giusta causa è poi stato dichiarato incostituzionale, e ciò ha smentito la previsione del senatore Nencioni.

D'altra parte lo stesso senatore Nencioni anche oggi non sembra voler insistere troppo sulla tesi di incostituzionalità sollevata, perchè ha chiuso il suo intervento dicendo che la sua parte avrebbe espresso, dopo la chiusura della discussione generale, una valutazione complessiva del provvedimento e avrebbe anche presentato emendamenti.

A coloro infine — e sono stati più di uno — che hanno avanzato una ipotesi di incostituzionalità degli articoli di cui al titolo terzo del disegno di legge riguardante le attività sindacali nell'azienda titolo che comprende gli articoli dall'11 al 19, non ho che da ribadire che detti articoli non vogliono minimamente interferire con il principio della libertà sindacale. Sarà sempre il sindacato infatti, nella sua piena autonomia, a determinare le sue strutture interne ed esterne, dato che questo disegno di legge non schematizza con le sue norme figure tipiche di rappresentanze sindacali a livello di impresa; tutti dovrebbero anzi riconoscere che se l'articolo 39 della Costituzione dice che l'organizzazione sindacale è libera, le norme del titolo terzo, tese soltanto a reprimere ogni atto diretto a comprimere la libertà sindacale, ne costituiscono proprio l'attuazione immediata. Questo è posto d'altronde in chiarissima evidenza anche dall'articolo 7 del nostro disegno di legge, in cui si dice che « il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi, di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori nell'interno del luogo di lavoro ».

Le norme del titolo terzo, per chiudere su questo punto, sono soltanto una conseguenza della grande necessità di agevolare l'attività del sindacato nell'impresa.

Ma desidero rispondere anche ad un'altra obiezione, secondo la quale gli articoli di cui al titolo terzo vogliono cristallizzare una specie di monopolio delle grandi confederazioni sindacali. Ciò non è vero perchè adeguato spazio è dato anche ai sindacati autonomi, purchè rappresentino però realmente gli interessi dei lavoratori e lo abbiano dimostrato con la stipulazione di contratti collettivi, nazionali e provinciali, cioè con uno dei mezzi caratteristici dell'azione sindacale. Un eventuale allargamento dell'articolo 11 anche ai sindacati firmatari di contratti aziendali non è stato — dopo una discussione fatta in Commissione — contemplato nella redazione definitiva dell'articolo 11 perchè ciò potrebbe favorire soltanto il sorgere di sindacati « gialli ». Comunque, è bene ribadirlo ancora una volta, la libertà sindacale è tutelata nel modo più ampio dal primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge, che ho già citato per esteso; per cui di incostituizonalità non si può affatto parlare.

E vengo ai liberali. Il senatore Robba ha sottolineato la posizione del suo Gruppo, seguito poi da un inaspettato intervento dell'ultima ora del senatore Veronesi. La posizione dei liberali è di forte critica e noi ce l'aspettavamo. Entrambi gli oratori si sono richiamati alla mozione presentata nello scorso mese di maggio per impegnare il Governo a sottoporre al Parlamento due disegni di legge: uno sui diritti e doveri dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro e sugli organi rappresentativi chiamati a renderne operante l'esercizio, l'altro per la disciplina dei contratti di lavoro con efficacia *erga omnes* e per la regolamentazione della

risoluzione delle controversie collettive del lavoro e dello sciopero, in modo da dare completa attuazione a quanto disposto dagli articoli 39 e 40 della Costituzione. Per questo i liberali ritengono che il presente disegno di legge sia soltanto una iniziativa parziale ed insufficiente e annunciano la presentazione di emendamenti sui quali si potrà dare un parere meditato quando se ne potrà prendere visione. Ma finora non mi sono ancora pervenuti.

Il senatore Perri, sempre del Partito liberale, vorrebbe per l'industria delle costruzioni edili e per l'attuazione dei principi contenuti nel titolo III del disegno di legge un rinvio alle contrattazioni collettive con una norma analoga a quella prevista dall'articolo 24 per il personale navigante delle imprese di navigazione: ciò in quanto — egli afferma — le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore edile hanno deciso di adottare una normativa particolare in relazione proprio alla materia del titolo III. Non credo che la richiesta del senatore Perri possa essere accolta; comunque anche qui, siccome sono stati preannunziati emendamenti, mi riservo di esaminare meglio il problema dopo la loro presentazione.

Un ringraziamento va da parte mia ai senatori Viglianesi, De Matteis, Cavezzali, Zuccalà e Accili che hanno approvato l'operato della Commissione quasi senza riserve, sostenendo il disegno di legge ed esprimendo l'assoluta convinzione della sua rispondenza alle aspirazioni dei lavoratori.

Altrettanto va fatto per il senatore Pozzar che, aggiungendo un'altra fatica a quella già sostenuta in Commissione (dove, dobbiamo riconoscerlo, è stato *magna pars* delle sottocommissioni operanti a ripetizione), si è preso anche il compito di partecipare alla discussione generale. Egli ha sottolineato come il disegno di legge originario presentato da Brodolini sia rimasto intatto nella sua architettura, organicità e competenza; ed ha poi parlato dell'inopportunità di estendere anche ai partiti il diritto di assemblea e di affissione all'interno delle aziende. Infatti ciò non sarebbe, a suo dire, giusto perchè il sindacato già sta acquisendo coscienza del suo ruolo peculiare e insostituibile; quindi non si dovrebbe confonderlo, nel suo ambiente naturale, con altre organizzazioni coprenti diverso spazio. Potrebbero poi anche sorgere motivi di scontro tali da compromettere la meta, che già s'intravvede, dell'unità sindacale.

Pertanto, riferendomi a quanto hanno detto sull'argomento anche il senatore Zuccalà e il senatore Tedeschi che sono concordi con il senatore Pozzar, devo dedurre che tutti i partiti della maggioranza sono orientati a non variare il testo della Commissione in tema di allargamento dei diritti di assemblea a materie di carattere politico, anche se rimane pur sempre l'interrogativo su dove cominciano e finiscono i confini tra la materia sindacale e del lavoro e quella politica.

Sono ritornati anche a galla nella discussione generale gli appunti già sollevati in Commissione circa l'inopportunità di inserire nel disegno di legge quel lungo articolo sul collocamento che chiude il disegno di legge stesso. Ripeto ancora che nelle udienze conoscitive abbiamo sentito ampie lamentele in tema di assunzioni fatte non tramite gli uffici di collocamento, bensì attraverso favoritismi e illeciti reclutamenti e che da ciò deriva l'opportunità dell'inserimento nell'articolo nel disegno di legge (senza che ciò possa pregiudicare l'emanazione della più vasta e attesa legge sul collocamento stesso). A questo v'è da aggiungere che l'articolo non si pone in modo anomalo nel disegno di legge, in quanto ogni rapporto di lavoro comincia con la assunzione e quindi con il collocamento.

La discussione generale è stata chiusa dal senatore Terracini, il quale ha ribadito sostanzialmente le tesi già affacciate dai membri del suo Gruppo. E devo dirvi che mi è parso simbolico e di buon auspicio per questa legge che la discussione generale sullo statuto dei lavoratori finisse proprio con l'intervento di colui che ha presieduto la nostra Assemblea costituente.

Onorevoli colleghi, la maggior parte, anzi la quasi totalità degli intervenuti nella discussione generale ha preannunziato il voto favorevole al disegno di legge, pur preve-

dendo la possibilità di emendamenti. In effetti io penso che non si possano più avere dubbi sulla indifferibilità di un provvedimento che, giustamente è stato detto, serve ad introdurre nella realtà quotidiana princìpi programmatici contenuti nella Costituzione della Repubblica; un provvedimento che concretizza la libertà in un bene « facendolo una buona volta scendere » — non sono parole mie sono parole che ripeto perchè le trovo molto opportune — « dal limbo delle enunciazioni e delle aspirazioni al piano terreno della concretizzazione ». L'articolo 41 della Costituzione afferma che l'iniziativa privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Nonostante questo, i lavoratori hanno dovuto sempre sottostare a norme dirette essenzialmente alla protezione di una sola componente del processo produttivo, cioè quella padronale. La condizione dei lavoratori nelle aziende è ancora oggi caratterizzata dalla posizione subalterna del lavoratore subordinato alle dipendenze di quel proprietario che ai sensi dell'articolo 832 del codice civile promulgato nel lontano 1942 ha il diritto di disporre e di godere delle sue cose in modo pieno ed esclusivo.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(*Segue* B E R M A N I , *relatore*). Da questa situazione di fatto balza evidente la disparità tra la condizione del padrone e quella dei lavoratori, disparità che è accentuata ancora dall'assoluta supremazia gerarchica dell'imprenditore come capo dell'impresa sanzionata dall'articolo 2086 del codice civile e dai poteri disciplinari e direttivi riconosciuti agli imprenditori dagli articoli 2104 e 2106 del codice civile. È un principio di disuguaglianza questo che urta con il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini affermato nell'articolo 3 della Costituzione. Ma questo articolo è stato attuato finora in modo per cui il lavoratore italiano è libero come cittadino soltanto quando è fuori dalla fabbrica o dall'ufficio in cui lavora; perchè varcata la porta della fabbrica o dell'ufficio si trova in una situazione che lo pone a livello di una cosa.

In questa situazione non può destare meraviglia se nelle fabbriche abbia avuto luogo (salvo le già citate eccezioni confermanti la regola) una situazione di soprusi tale che un deciso intervento del legislatore si imponeva. Benvenuta dunque sia questa legge che, se anche non esaurisce l'area degli interventi legislativi nel campo del lavoro, anche se non risolve — per questi suoi limiti — tutti i problemi dei lavoratori, è però una legge che, stabilendo tutta una serie di diritti soggettivi dei lavoratori nella fabbrica e svolgendo un'azione di sostegno e di promozione dell'attività rappresentativa dei sindacati nell'azienda, pone fine ad ogni regime autoritario padronale, apre le porte dell'azienda, fino ad oggi rimaste sbarrate, ai precetti della Costituzione e afferma inoltre e difende la personalità civile e morale dei lavoratori nel luogo del loro lavoro.

Tutto ciò, anche se la legge prevede delle sanzioni ai datori di lavoro nel caso di inosservanza delle sue norme, non va certo interpretato come un intento punitivo nei confronti dei datori di lavoro stessi, ma ha uno scopo ben più elevato e democratico, cioè quello di giungere a formare nelle aziende, come ebbe a dire Giacomo Brodolini che ancora una volta voglio citare, « un canale permanente di confronto e di libera discussione tra lavoratori e datori di lavoro ». Solo dalla collaborazione infatti di questi fattori della produzione può sorgere una più ordinata e sicura crescita dell'economia nazionale. Non vado oltre anche perchè penso che la mia relazione scritta sia stata sufficientemente ampia e completa nell'illustrare il disegno di legge che, se approvato, costitui-

rà un grande passo avanti nell'interesse della classe lavoratrice. L'amico Albani, che invece è contrario a questo disegno di legge perchè crede soltanto nella forza della contrattazione sindacale e delle lotte dei lavoratori, ha detto nel suo intervento che esso non è certo un dono della Befana — sono queste le sue parole — per i lavoratori italiani. Io rispetto l'opinione del compagno Albani, ma sono certo invece che, se questo provvedimento non venisse approvato, noi faremmo veramente un bel dono della Befana al padronato italiano. E ciò a spese e a danno dei lavoratori italiani!

È con questa convinzione che io invito il Senato ad approvare il disegno di legge che grandemente mi onoro di aver tenuto a battesimo come relatore. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero anzitutto rivolgere un vivo e cordiale ringraziamento al relatore, senatore Bermani, il quale con la sua cospicua e attenta relazione e con l'intervento or ora concluso ha alleggerito il compito che dovrei svolgere in sede di replica. Il mio ringraziamento si estende con particolare cordialità al Presidente della Commissione lavoro, senatore Mancini, che ha diretto il dibattito, lo ha portato avanti e nei momenti più difficili ha operato in modo da giungere alle conclusioni. Il ringraziamento naturalmente si estende a quanti, in Commissione e in Aula, sono intervenuti nella discussione, con particolare riguardo ai senatori Pozzar e Zuccalà che si sono adoperati dall'una parte e dall'altra dei Gruppi di maggioranza dando il loro contributo all'esame dei problemi connessi alla materia oggetto del disegno di legge.

Ma non posso, anche se è già stato fatto, concludere questa parte iniziale del mio intervento (di cui perdonerete la modestia e la portata piuttosto dimessa dovute agli impegni che in altro campo ho avuto in questo periodo) senza dedicare questa discussione e il voto che certamente interverrà al senatore Brodolini che del disegno di legge è stato presentatore e difensore in sede di dibattito di Governo e nella prima parte del dibattito in sede parlamentare. Io penso che se vi sono state delle convergenze al di là del raggruppamento di maggioranza esse sono anche dovute all'alta tensione ed ispirazione ideale che ha contraddistinto l'iniziativa di Giacomo Brodolini nel portare avanti questo disegno di legge.

Un particolare apprezzamento sento di dover esprimere — e al di là del dovere lo faccio con particolare simpatia e riconoscenza — ai miei collaboratori e prima di tutto al professore Giugni capo dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro con me e, prima che con me, con lo stesso senatore Brodolini, ed ai suoi collaboratori per l'opera svolta nella stesura del provvedimento e nei lavori che ne hanno accompagnato la elaborazione.

È stato qui sottolineato che il disegno di legge giunge con un certo distacco di tempo dalla Carta costituzionale volendo estenderne l'applicazione a luoghi nei quali la Costituzione pare soltanto in parte rispettata. Ebbene, è un provvedimento che 20 anni fa, o anche 15 o 18 anni fa, era difficilmente concepibile tanto che, nella stessa presentazione dello statuto dei lavoratori al Congresso della CGIL del 1952, l'onorevole Di Vittorio ne parlava come di un testo di accordo tra le parti (lo ha ricordato nella sua relazione il senatore Bermani) piuttosto che come un provvedimento legislativo. Quindi non è tanto che si siano determinati un ritardo, un distacco, un vuoto nel tempo storico; si è determinato, piuttosto, un movimento nella società che ha portato ad una elaborazione di criteri e di scelte finchè si è sfociati, con provenienza da parti e settori diversi, su posizioni di incontro che permettono al provvedimento in esame di essere, di fronte al Parlamento, in una posizione di convergenza che su molti punti non corrisponde con esattezza alla distinzione tra maggioranza e minoranza sul piano parlamentare.

L'importanza di questo provvedimento è — credo — universalmente riconosciuta tanto da coloro i quali lo sostengono, quanto, in particolare, da coloro che lo avversano: esso trova la sua giustificazione nella realizzazione di nuovi e più giusti rapporti non solo fra Stato e cittadino ma tra forze sociali dotate di differenti poteri nella società: un nuovo equilibrio nelle relazioni politiche e tra le forze sociali costituisce l'obiettivo più profondo della Costituzione repubblicana che, in più punti, traccia un cammino convergente in questa direzione.

Tale ispirazione e tali obiettivi della Costituzione sono permanenti ragioni di impegno per le istituzioni della Repubblica, per le forze sociali e politiche. La tensione ideale è un elemento indispensabile all'azione, ma essa tuttavia non basta da sola a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della libertà dell'uomo.

Occorre disporre oggi anche di un'adeguata conoscenza dei meccanismi di sviluppo delle società industriali, delle forme di potere, che sviluppano dei conflitti e delle lotte che si determinano per mantenere o contestare condizioni di supremazia di una parte a danno dell'altra e della natura delle relazioni politiche che si creano. Queste analisi sono essenziali per individuare le vie e i mezzi di azione che hanno, come traguardo, una società più giusta e per ciò stesso capace di garantire il rispetto della dignità dell'uomo, di allargare gli spazi di libertà di cui gode e di consentire l'espansione della sua personalità.

Queste analisi sono state variamente sviluppate nel tempo dalle maggiori componenti culturali e politiche del nostro Paese. La cultura marxista ha proposto il raggiungimento di alcuni obiettivi che risultano accolti nel presente dispositivo di legge, partendo da un'analisi che considera l'ordine dei rapporti esistenti nella fabbrica, al pari di quelli esistenti nella società, come un momento particolare dello scontro di classe. Il punto centrale e costante dell'analisi marxista rimane l'ineluttabilità del conflitto finchè esisterà una società divisa in classi e un sistema di divisione del lavoro sociale determinato dalla proprietà privata dei mezzi di produzione e dal lavoro alienato. Poichè non si riconosce valore ad altra causa di conflitto, la vera soluzione, secondo questa analisi, consiste nel rovesciamento del sistema capitalistico in ogni sua possibile versione. La negazione dell'esistenza di altre cause del conflitto sociale equivale ad affermare almeno nelle formulazioni marxiste più ortodosse che, al di fuori della società capitalistica, non può esservi conflitto e che la società è definitivamente pacificata.

È doveroso riconoscere tuttavia, che in questo solco di pensiero i segni di inquietudine aumentano; all'ottimismo di un tempo sulla definitiva pacificazione dei rapporti sociali in una società socialista subentrano oggi più maturate riflessioni. La ricerca per superare un monismo etico e sociale, la ricerca intorno a possibili soluzioni pluraliste, la ripresa del tema della conciliazione tra umanesimo e socialismo, il risveglio sindacale della primavera di Praga sono tutti sintomi che dimostrano i limiti e le insufficienze delle analisi ortodosse e lo sforzo che si fa per integrare quegli schemi con altre variabili, capaci di aprire nuovi sbocchi alle soluzioni politiche.

Rimane vero, comunque, che nella visione ortodossa di quella concezione la realizzazione del provvedimento odierno si inquadra in una strategia delle riforme da non respingere, ma da non considerare per noi sufficiente rispetto ad una terapia che prevede ben più radicali sviluppi.

All'estremo opposto si ritiene che solo un'integrazione dei rapporti tra le classi nell'ambito dello Stato, facendo di questo il garante, l'arbitro delle relazioni politiche e di potere tra le classi stesse, costituisce il mezzo per sviluppare una società ordinata, definitivamente pacificata e senza conflitti.

Questa visione ignora deliberatamente la esistenza del conflitto sociale, rifiutandosi di analizzare gli stessi fatti che lo evidenziano ed assume l'ipotesi che sia sufficiente l'imperatività di una norma etica dello Stato per realizzare una società pacificata. Questa visione trascura di analizzare e di prendere atto delle condizioni di disparità di potere, di squilibrio e di ingiustizia nelle quali si sviluppano le reazioni tra le classi.

Questo punto di vista parte dall'assunto che nulla è valido se preliminarmente non si attuano gli articoli 39 e 40 della Costituzione, se cioè lo Stato non « regola » e non « vincola » alla norma etica la natura e l'attività del sindacato, condizionandone in concreto il comportamento. Tutto il ragionamento sottintende la negazione della legittimità del conflitto sociale e la conseguente negazione di ogni giustificazione al mutamento dei rapporti stabilizzati di potere e politici tra le classi in un determinato ordinamento storico e sociale che dovrebbe essere cristallizzato ed immutabile e, quindi, conservatore.

Un dato nuovo è emerso nella cultura italiana del dopoguerra. Esso presentava analisi e soluzioni diverse, sia da quella marxista, sia da quella del pensiero corporativo fascista variamente presente nei diversi schieramenti politici. Tale analisi non chiudeva gli occhi di fronte al conflitto industriale, alle sue intime connessioni con lo sviluppo dell'industrializzazione, agli effetti che veniva aggiungendo a quelli del tradizionale antagonismo tra le classi dovuto alla disparità di potere economico, sociale e politico.

Secondo questa analisi, il conflitto sociale è parallelo allo sviluppo dell'industrializzazione, nel senso che il dinamismo di questa genera, con il cambiamento, conflitti ed insoddisfazioni sempre rinnovati e sempre nuovi. Nessuna terapia, dunque, è sufficiente per una pacificazione totale della società, almeno finchè dura il processo di industrializzazione. Lo stesso giudizio sul conflitto deve cambiare. Esso è manifestazione fisiologica e non patologica di un'economia in continuo e prospetticamente accelerato cambiamento. Esso non va nè represso nè imbrigliato anzi è bene che esso si esprima secondo le sue intime motivazioni. Benchè non si neghi l'importanza di prevenire il conflitto, l'accento è posto più sulla capacità di regolazione tra le parti interessate che su quella coattiva dello Stato per risolvere di tempo in tempo i contrasti in cui il conflitto si esprime.

Le diverse componenti culturali e politiche hanno variamente contribuito, quindi, a definire i contenuti della legge che stiamo esaminando. Il movimento operaio di ispirazione marxista ha suggerito, sin dalle prime formulazioni di Di Vittorio nel 1952, i temi della libertà del lavoratore nella fabbrica secondo una linea che riconducesse in essa i diritti costituzionali di cui il cittadino gode nello Stato configurando tutto questo in termini, allora, di accordo sindacale. L'apporto di questa componente è stato altresì assai sensibile alle forme di espressione politica delle classi: assemblea e *referendum* nelle fabbriche. Sin dagli inizi degli anni '50 non mancò nel campo cattolico, con Dossetti, un monito a non integrare la società nello Stato: ciò perchè i profondi squilibri di potere esistenti nella società avrebbero rischiato di cristallizzarsi con quell'integrazione. Quindi tutto questo si è manifestato in una svolta radicale rispetto al pensiero cattolico tradizionale su questa materia da cui erano nati, in una soluzione di compromesso, gli articoli 39 e 40 della Costituzione. Da questo scaturì l'ovvio suggerimento di cercare soluzioni di più avanzato equilibrio in un'accentuazione della dialettica sociale nell'ambito della società e verso lo Stato. Nella parte di movimento operaio che si esprime nella CISL, l'obiettivo di principio ha preso le mosse da questa premessa di opposizione al precedente corso di carattere e di ispirazione corporativa, contro l'uso della legge come strumento idoneo a pervenire agli obiettivi indicati.

L'intervento della legge è stato visto per lungo tempo in questo schieramento non solo come negazione dell'autonomia del sindacato, ma come rischio di mortificare la dialettica della società ove questa fosse integrata nello Stato.

Sarebbe politicamente errato sottovalutare il peso positivo che questa componente ha esercitato almeno per bloccare un primo tipo di legislazione contenitiva e repressiva nell'ambito del movimento sindacale italiano e sulla stessa attività legislativa in materia di lavoro, anche se la dogmatizzazione di questa prospettiva ne ha oscurato spesso il valore obiettivo. Peraltro, nell'ambito di questa componente, non sono mancati serrati dibattiti. Io ricordo

soprattutto quello sviluppatosi nel periodo più crudo nelle repressioni antisindacali, e della promozione di sindacati aziendalisti, dibattito che ha fatto emergere l'esigenza di soluzioni legislative tendenti a scardinare le pratiche sleali che ostacolavano la crescita del sindacato nelle aziende in vista di riaggiustare i rapporti di potere tra sindacati e aziende e consentire un più avanzato equilibrio, con maggiore potere ai lavoratori come classe.

Allora venivano proposte nell'ambito della stessa CISL da chi vi parla, e da altri, leggi contro le pratiche antisindacali, come primo inizio di quella che si è poi sviluppata come la teoria della legislazione di sostegno del sindacato, ad attuazione della quale questo disegno di legge appare la manifestazione più evidente.

Se questo è lo sfondo culturale e politico che sta alle nostre spalle, soltanto i fatti reali dei rapporti sociali di oggi devono guidare le scelte del Governo e delle istituzioni repubblicane non meno di quelle delle forze sociali per il raggiungimento di rapporti più giusti in una società più giusta.

Desidero qui esprimere un apprezzamento sincero per l'iniziativa del Senato che ha proceduto all'audizione di rappresentanti di lavoratori e di lavoratrici di alcune fabbriche sulla natura dei rapporti sociali in esse esistenti; l'apprezzamento va sia alla iniziativa in sè, sia al modo con cui è stata condotta.

Credo si possa affermare che da quelle udienze derivino valutazioni uniformi difficilmente controvertibili. Eccole secondo il mio parere: primo, il potere delle direzioni aziendali è stratificato e capillare a tutti i livelli; secondo, esso è capace di sondare, filtrare, influenzare l'espressione stessa della volontà dei lavoratori come singoli e come insieme; terzo, quell'attività direzionale è parte della normale attività di direzione dei dipendenti; quarto, le leve di condizionamento incluse nell'azione quotidiana della direzione sono costituite dalla politica di assunzioni (di qui la giustificazione dell'introduzione di norme sul collocamento, trasferimento, promozione, rimozione, licenziamento) nonchè di ispezione e di controllo durante e al termine dell'attività lavorativa e persino talvolta nell'attività extralavorativa; quinto gli obiettivi politici della direzione si camuffano sempre sotto motivi tecnici ed organizzativi al punto che nessun obiettivo politico è giustificato con ragioni politiche; sesto, l'attività degli organismi collettivi di fabbrica (commissioni interne e sezioni sindacali) è contrastata, oppure è limitata, oppure tende ad essere integrata con ogni possibile giustificazione o mezzo anche coercitivo; settimo, la stessa attività dei lavoratori nei diversi organismi collettivi di fabbrica è contrastata sapientemente con blandizie o con minacce; ultimo punto, ad una presenza politica capillare della piramide gerarchica del potere aziendale non corrisponde, perchè ostacolata, una struttura capillare e funzionante del potere sindacale. Come hanno affermato i dipendenti della Fiat in sede di udienze, l'esistenza delle norme giuridiche non costituisce garanzia se non c'è il sindacato giorno per giorno, minuto per minuto, a gestire e a far rispettare le conquiste che, mano a mano faticosamente gli operai riescono ad ottenere.

Queste affermazioni prese nel contesto delle dichiarazioni rese, mostrano quale sia il vuoto ancora esistente della strumentazione sindacale in azienda e come invece sia presente la strumentazione politica nelle direzioni. Dobbiamo essere tuttavia avvertiti che il potere imprenditoriale sta raddrizzando il tiro e che è sempre più disposto ad ammettere essere stato un errore sbarrare la strada al sindacato nell'azienda o tentare di integrarlo. Va subito detto però che a tali conclusioni parecchi imprenditori non sarebbero giunti se la scena politica non fosse stata modificata con il modificarsi dello schieramento delle alleanze politiche e se la scena sociale non avesse conosciuto ulteriori interni elementi dialettici, posti in essere dalle concezioni e in parte dall'azione dei gruppi extra-sindacali.

Questo è il quadro che si offre al giudizio di ogni responsabile nello scacchiere politico e nello scacchiere sociale. È su questi elementi che si è costruita la stessa linea governativa, sia al momento in cui il pre-

sente provvedimento fu presentato dal senatore Brodolini a nome del precedente Governo, sia ora, mentre si sta esaminando il provvedimento legislativo, da parte del presente Governo che qui io rappresento.

Il Governo della Repubblica ritiene che sia più urgente che mai favorire il cambiamento degli equilibri sociali non solo per porre rimedio a squilibri atavici che mortificano il valore dell'uomo e che per primi si volevano sostenere, ma per assicurare un ritmo futuro del cambiamento sociale parallelo al ritmo impresso dal progresso tecnico allo sviluppo economico.

È più che mai probabile che le crisi dei valori emerse in alcuni settori della società e segnatamente tra le giovani generazioni con carattere di globalità esplodano in tali forme per l'impossibilità finora dimostrata di procedere ad aggiornamenti e modificazioni di intollerabili equilibri parziali.

Favorire lo sviluppo di cambiamenti sociali che spostino a livelli più avanzati l'equilibrio generale della società significa fornire la prova concreta che gli ordinamenti della Repubblica vogliono un progresso sociale e non la conservazione di secolari squilibri. Per queste ragioni il Governo deliberatamente sceglie di intaccare norme, consuetudini e comportamenti che nella sostanza consentivano e consentono l'accrescimento del potere di una parte a danno dell'altra parte.

Il Governo è perfettamente consapevole del valore di una legge come questa, che afferma princìpi, ma che richiede nel corso dell'applicazione non solo la vigilanza del Governo e del Parlamento ma il diretto impegno delle forze sociali. Il rinvio alla contrattazione collettiva più volte richiamato e l'interdizione delle pratiche antisindacali costituiscono ausili offerti all'azione collettiva perchè rendano giorno per giorno operante lo spirito della legge.

Il Governo non intende limitare l'autonomia delle parti sociali, ritiene anzi che devono essere gli stessi protagonisti del conflitto industriale a trovare soluzioni adatte, tempo per tempo, alla natura del conflitto stesso. Ma è suo compito, come già affermato, spianare la strada a quegli equilibri di giustizia sociale che corrispondono a sempre più avanzati traguardi del progresso tecnico ed economico. Il Governo non intende assorbire, integrare, condizionare le forze sociali, nè reprimere o interferire nella dialettica sociale. Rassicurato sulla direzione che assume il progresso sociale, che se insufficiente, sarebbe suo compito stimolare, non vuole interferire nella dialettica interna delle forze sociali, animata oggi da tensioni che assumono anche nuove espressioni organizzative da stabilire autonomamente.

Il Governo nega l'utilità di ogni esperienza di integrazione monistica della sfera sociale in quella politica e ritiene di grande interesse per l'evoluzione sociale ed al tempo stesso economica l'avvio della nuova esperienza di rapporti tra forze politiche e forze sociali dopo la definizione delle incompatibilità tra cariche sindacali e cariche politiche. Il Governo ritiene suo indeclinabile dovere assicurato il più ampio spazio alla dialettica sociale ed alla dialettica tra società e Stato, vigilare perchè esse si svolgano nel rispetto della legge, da non confondere con superate forme di legalitarismo. Il Governo è pienamente consapevole del fatto che il livello della dialettica sociale in questi mesi è l'indice più valido non già di un disordine in una società che cammina e risolve i suoi problemi, ma dei ritardi che occorre colmare sul piano sociale e il punto di riferimento concreto per le stesse decisioni del Parlamento, onde favorire giustificate aspettative di evoluzione della società.

Dal canto suo il Governo, ispirandosi all'idea di rimuovere pratiche e consuetudini che favorivano una parte a danno dell'altra, ha responsabilmente modificato il tipo di impiego delle forze dell'ordine nel corso dei conflitti di lavoro, cui ha fatto riscontro un'elevata capacità di autodisciplina dei lavoratori e dei loro sindacati. È nello spirito di stimolare, piuttosto che reprimere, di far progredire per migliorare, piuttosto che comprimere per conservare, che il Governo chiede l'approvazione di questo provvedimento.

In sintesi esso, mentre consacra fondamentali diritti soggettivi dei lavoratori in fabbrica, per la prima volta favorisce la espansione di organismi di rappresentanza collettiva, quali il sindacato, come mezzo per realizzare la tutela dei diritti e degli interessi individuali.

Quanto alle indicazioni particolari, mi soffermerò su alcune di esse riservandomi il giudizio su altri aspetti man mano che discuteremo degli emendamenti. Per quanto riguarda il collocamento ho detto che la norma disciplina il potere di avviamento al lavoro che, praticamente, attraverso le Commissioni già esistenti cui viene dato un potere deliberante, è rimesso alla rappresentanza sindacale. Si è obiettato che questo provvedimento non corrisponde alla convenzione emanata dall'Organizzazione internazionale del lavoro, ma debbo far notare che detta convenzione è un passo in avanti rispetto al momento in cui il potere di assunzione è esplicato dal datore di lavoro; naturalmente un ulteriore passo in avanti potrà creare condizioni attraverso le quali toccherà a noi e ad altri Paesi proporre che il potere di collocamento sia proprio di chi presta l'attività produttiva, cioè dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

Quanto poi a ciò che si è detto sulla necessità di sopprimere la scelta nominativa, mi pare che questa richiesta non sia ingiustificata, tutt'altro, ma essa deve essere inglobata in una legge particolare sul collocamento, nella quale venga risolto il problema della fusione stretta e integrata tra il processo di qualificazione e quello di collocamento.

Per quanto attiene all'articolo 1 del disegno di legge non posso che richiamare qui gli impegni assunti al momento della formulazione del disegno di legge da parte del Governo e dei partiti che lo appoggiano per il mantenimento di tale articolo nella formulazione del disegno del Governo. Non posso non sottolineare che quanto viene rilevato in merito al trasferimento agli statali (pubblico impiego) delle norme di questo disegno di legge occorre sia esattamente esaminato anche parallelamente a quanto avviene in un altro settore di trattativa, cioè in quella tra il Governo e gli statali, poichè in questo campo esistono applicazioni particolari che hanno bisogno di essere approfondite per non creare contraddizioni con la stessa attività che le organizzazioni sindacali svolgono in un altro settore.

Occorre poi sottolineare che gli orientamenti emersi nel corso del dibattito in Commissione, hanno portato ad alcune modificazioni del disegno di legge. In particolare, si è stabilito che il licenziamento non si può in alcun modo vendere; che l'assemblea può essere tenuta anche durante l'orario di lavoro (e amerei che si stabilisse anche che, quando viene svolta durante l'orario di lavoro, sia garantita la retribuzione per tener conto delle condizioni in cui al presente i lavoratori possono riunirsi, specie nelle grandi imprese produttive); che per l'assenza per malattia non è consentito al datore di lavoro controllare le condizioni del lavoratore in quanto ciò spetta soltanto ad enti pubblici o ad organismi previdenziali; e si è introdotto il diritto di collocamento. Ho già detto, per quanto riguarda il collegamento con la Costituzione, che si tratta di un disegno di legge che tende ad estendere i diritti costituzionali nelle forme proprie del luogo particolare che è l'azienda, ovvero il luogo nel quale non nell'interesse di una parte, ma nell'interesse nazionale, si svolge la produzione nella quale ciascuna parte incentra i suoi particolari interessi. Ho già detto il mio pensiero, infine, per quanto riguarda gli articoli 39 e 40 della Costituzione.

La richiesta che è stata fatta di rinviare determinati capitoli di questa legge alle trattative sindacali non trova alcun contrasto da parte del Governo, nella misura in cui la legge ha bisogno di approfondimenti e di definizioni più precise in termini di contrattazione aziendale e di avanzamento. Infatti si tratta del consolidamento di istituti che i lavoratori hanno già conquistato. Quindi non c'è alcuna ragione per la quale dobbiamo disconoscere che la conquista dei diritti nuovi del lavoro debba avvenire non per un atto paternalistico e verticalistico

delle Assemblee parlamentari, ma attraverso l'azione dell'organizzazione sindacale.

Tocca naturalmente al Parlamento riconoscere le nuove situazioni sociali che si sono determinate e consolidare determinate conquiste nel senso della libertà, in quanto non vi è contrasto tra le prerogative del Parlamento e le esigenze di sviluppo della azione sindacale. Noi siamo anzi convinti che l'applicabilità di una legge come questa — come ho già detto — sta non tanto nella chiarezza dei suoi articoli e delle sue disposizioni, quanto e soprattutto nella forza che essa dà al sindacato e nella forza che il sindacato userà per far osservare questa legge.

Un fatto politico cospicuo che corona la presentazione e il dibattito di questa legge è quello che ho notato in principio: questa è una legge sui diritti sindacali dei lavoratori che viene avanti nel Parlamento con una certa differenziazione di posizioni, ma senza che, nell'autonomia che la maggioranza ha anche in presenza di un Governo monocolore, vi sia un atteggiamento di rottura, di spaccatura, di differenziazioni assolute rispetto alle minoranze, alle opposizioni. È stata cioè un esempio del superamento della delimitazione, importante come esempio della positività e della costruttività di una linea politica che è stata indicata e che è estremamente valida, se il Parlamento e la vita parlamentare non si devono risolvere in puro urto di gruppi in contesa per il potere, ma tendere ad un confronto di posizioni ideali e politiche, le quali ricerchino, pur nelle differenziazioni che si creano nel momento in cui si costituiscono, maggioranze per la soluzione dei problemi del Paese e della società italiana, al servizio della società italiana.

Con questo intento noi pensiamo che il disegno di legge debba e possa essere portato a compimento. Non sono d'accordo con quanti hanno dichiarato che il provvedimento non interessa i lavoratori. Ho sentito infatti decine, centinaia di lavoratori, soprattutto nel corso del conflitto in atto per il rinnovo dei contratti, sollecitare noi parlamentari ad approvare la legge. Tutte le ondate di avanzamento hanno dei riflussi. La legge può svolgere questa volta un ruolo importante, perchè ciò che si è conquistato non sia tolto, e rendere un servizio alla società italiana, se essa vorrà essere veramente fondata sul lavoro. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari